


**CANTONE DEI GRIGIONI**



**COMUNE DI GRONO**

---

# **Legge sull'energia**

APPROVATA CON VOTAZIONE POPOLARE

IL 28 NOVEMBRE 2010

# Indice

## I. Disposizioni generali

- Art. 1 Campo d'applicazione
- Art. 2 Scopo

## II. Tributi

- Art. 3 Tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico
- Art. 4 Tassa di concessione
- Art. 5 Tributo di allacciamento

## III. Disposizioni finali

- Art. 6 Entrata in vigore

# LEGGE SULL'ENERGIA

(del 28 novembre 2010)

L'Assemblea del Comune politico di Grono,

visti l'art. 3 cpv. 2 e l'art. 6 della Legge sull'approvvigionamento elettrico del Cantone dei Grigioni<sup>1)</sup>, l'art. 39 della Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni<sup>2)</sup>, nonché l'art. 2 cpv. 3 della Legge sulle imposte comunali e di culto<sup>3)</sup>,

## **d e c r e t a:**

### **I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1  
Campo  
d'applicazione

La presente Legge disciplina i tributi a favore del Comune nell'ambito dell'approvvigionamento elettrico, specie una tassa per l'utilizzo del suolo e del terreno pubblico nonché una tassa di concessione ed un tributo d'allacciamento.

Art. 2  
Scopo

La presente legge mira a garantire un approvvigionamento elettrico sicuro, economico e sostenibile del territorio comunale.

### **II – TRIBUTI**

Art. 3  
Tassa per l'utilizzo  
del suolo e del  
terreno pubblico

Per l'uso speciale del suolo e del terreno pubblico il Comune riscuote una tassa a carico dei consumatori finali.

Questa tassa ammonta a 1cts/kWh calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

La tassa è riscossa presso i consumatori finali per il tramite del gestore di rete, che la riversa al Comune.

<sup>1)</sup> CSC 812.100

<sup>2)</sup> CSC 175.050

<sup>3)</sup> CSC 720.200

Art. 4  
Tassa di  
concessione

Per la delega dell'approvvigionamento elettrico il Comune riscuote dal gestore di rete una tassa di concessione.

Questa tassa ammonta a 1cts/kWh calcolata sull'energia elettrica prelevata dai consumatori finali.

La tassa è ripercossa sul consumatore finale, conformemente a quanto disposto dal diritto federale.

Art. 5  
Contributo  
d'allacciamento

Il gestore di rete riscuote dal proprietario un tributo per l'allacciamento alla rete conforme ai principi della copertura di costi e dell'equivalenza nonché alle disposizioni relative della legge federale sull'approvvigionamento elettrico.

Il gestore di rete deve registrare i tributi d'allacciamento in diminuzione dei relativi costi d'investimento.

### **III - DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 6  
Entrata in vigore

La presente Legge entra in vigore il 1 gennaio 2011.

Approvata con votazione popolare del 28 novembre 2010.

per IL COMUNE DI GRONO

Il Sindaco

Il Segretario

(D. Suter)

(D. Pesenti)